



**COMUNE DI CODOGNO**

*(Provincia di Lodi)*

**REGOLAMENTO  
PER L'EROGAZIONE  
DI PRESTAZIONI SOCIALI  
AGEVOLATE**

*Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 13 del 21 febbraio 2002*

*Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 20 del 24 marzo 2010*

*Ripubblicato dal 27 aprile 2010 all' 11 maggio 2010*

*In vigore dal 12 maggio 2010*

*Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 38 del 4 giugno 2015*

*In vigore dal 30 giugno 2015*

## ***INDICE***

**Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

**Art. 2 - Prestazioni sociali agevolate**

**Art. 3 - Criteri di valutazione della situazione economica**

**Art. 4 – Accertamento dell'estraneità della componente aggiuntiva**

**Art. 5 - Controlli**

**Art. 6 - Trattamento dei dati**

**Art. 7 - Disposizioni finali, transitorie e di rinvio**

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1.1 Il presente regolamento disciplina la valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni socio-assistenziali agevolate, ai fini della loro fruizione, come previsto dal D. L.vo n. 109 del 31 marzo 1999, dal D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221 e successive variazioni e modificazioni, con particolare riferimento al D. Lgs. vo n. 130 del 3 maggio 2000 e ai D.P.C.M. del 4 aprile 2001 n. 242 e del 18 maggio 2001, ed in attuazione dell'art.5 del D.L. 201/2011, nonché del DPCM 159 del 5 dicembre 2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro del 7 novembre 2014.

1.2 Le norme del presente regolamento costituiscono quadro di riferimento per tutti i servizi di cui al comma primo erogati dal Comune, che potranno cogliere le specificità di ognuno nel proprio ambito, come indicato nel successivo art. 2.2.

1.3 Le norme del presente Regolamento vanno ad integrare ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

## **Art. 2**

### **Prestazioni sociali agevolate**

2.1 Rientrano nel campo di applicazione delle agevolazioni le seguenti prestazioni:

1. la mensa scolastica
2. il trasporto scolastico
3. l'asilo nido
4. l'assistenza domiciliare
5. il servizio di consegna pasti a domicilio
6. il servizio di trasporto sociale
7. l'integrazione delle rette per l'inserimento di persone anziane in centri diurni e in strutture protette
8. il servizio di telesoccorso-teleassistenza
9. i soggiorni climatici
10. l'integrazione delle rette per l'inserimento di disabili in centri socio-educativi, in servizi di formazione all'autonomia o formativo-assistenziali, in centri residenziali
11. l'assistenza economica in genere
12. ogni altra prestazione o servizio socio-assistenziale non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

2.2 Per ogni singolo servizio o prestazione, la Giunta Comunale, nel determinare annualmente le tariffe, stabilirà eventuali criteri aggiuntivi nonché il livello della situazione economica equivalente entro il quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni e le differenti soglie di accesso.

2.3 Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le misure di contrasto alla povertà di cui all'art. 22 comma 2 lettera a) della Legge 8 novembre 2000, n° 328 e successive integrazioni ovvero relative alle misure di contrasto della povertà e di so-

stegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora

### **Art. 3**

#### **Criteri di valutazione della situazione economica**

3.1 La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata combinando tra loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare, così come definiti e con le modalità di calcolo di cui al DPCM 159 del 5 dicembre 2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro del 7 novembre 2014 e loro modificazioni e integrazioni, ivi comprese se del caso, le casistiche relative ad ISEE per prestazioni rivolte a minori, ISEE per prestazioni socio-sanitarie ovvero ISEE per ricoveri in strutture di tipo residenziale.

3.2 Il cittadino è obbligato alla presentazione dell'ISEE per i servizi per i quali il rispetto di un parametro sia condizione essenziale per l'ammissibilità, ovvero per la formazione di una graduatoria di accesso. Esclusi tale casi, è fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a tale valutazione. In tal caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza godere di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza dipendenti dalla situazione economica.

3.3 Resta salva la facoltà del cittadino di avvalersi della possibilità di presentare, per le prestazioni di natura continuativa e qualora ne ricorrano le condizioni, l'ISEE corrente, calcolato con le modalità previste dal DPCM 159 del 5 dicembre 2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro del 7 novembre 2014. In tal caso il beneficio concesso dal Comune di Codogno cesserà automaticamente alla scadenza del terzo mese successivo alla data di rilascio dell'attestazione, salvo i caso in cui il cittadino abbia provveduto al suo rinnovo.

### **Art. 4**

#### **Accertamento dell'estraneità della componente aggiuntiva**

4.1 In tema di calcolo della componente aggiuntiva del nucleo familiare del beneficiario, così come previsto all'art. 6 c.3) lettera b, la stessa non è calcolata quando:

1. alla componente aggiuntiva sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013;
2. risulti accertata l'estraneità con il beneficiario in termini di rapporti affettivi ed economici.

4.2 All'atto della compilazione della DSU, la condizione di cui al punto 2 deve essere comprovata dal diretto interessato con:

- Certificati dell'autorità giudiziaria (decreti emessi di sospensione della potestà genitoriale, inserimento in strutture educative di accoglienza, accertamenti in sede giurisdizionale.....);
- Accertamento del Servizio Sociale competente in materia.

4.3 Qualora il cittadino si rivolga, per ottenere la necessaria attestazione, ai Servizi Sociali del Comune di Codogno, il procedimento di verifica verrà avviato previa presentazione di istanza formalmente sottoscritta e esclusivamente quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- La situazione familiare si già nota ai servizi stessi, i quali abbiamo già constatato in precedenti situazioni e con diverse motivazioni l'estraneità del componente;
- Il richiedente produca documentazione e/ o dichiarazioni sottoscritte che sostengano la richiesta.

I servizi sociali eseguiranno accertamenti a riprova della situazione dichiarata, anche presso enti o istituzioni del territorio ovvero soggetti terzi, informando il richiedente della possibilità di tali controlli, e delle possibili conseguenze penali derivanti dalle risultanze degli stessi ovvero se del caso da falsa testimonianza.

## **Art. 5 Controlli**

5.1 Il cittadino che presenti istanza per ottenere dal Comune di Codogno un beneficio economico ovvero una prestazione per la quale rilevi il valore ISEE deve essere adeguatamente informato che, in caso di corresponsione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

5.2 Il Comune controlla la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali, con esclusione del reddito IRPEF, e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso dell'Ente Locale o comunque direttamente accessibili per via telematica, secondo i criteri di cui al comma 5 del presente articolo.

5.3 Nel caso in cui lo ritenga necessario, potrà richiedere i dati in possesso del Ministero delle Finanze, ovvero eseguire per tramite della Guardia di Finanza controlli presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari che gestiscano il patrimonio mobiliare.

5.4 Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il Comune può richiedere ogni idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

5.5 I controlli di cui ai commi precedenti, di carattere diretto e indiretto, sono avviati dal servizio competente al rilascio della prestazione agevolata, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- quando emergano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni
- annualmente, comunque, su un campione non inferiore al 5%, scelto con estrazione tra tutte istanze presentate sia per l'ottenimento di benefici o prestazioni comunali, sia nel caso di prestazioni agevolate gestite per conto di altre Amministrazioni Pubbliche e sia richiesta una compartecipazione di risorse economiche comunali

5.6 La riscontrata non veridicità dei dati dichiarati nella dichiarazione sostitutiva o la mancata esibizione della relativa documentazione in seguito a richiesta dell'Ente tramite raccomandata a.r., comporta la revoca dei benefici concessi, con conseguente applicazione della tariffa massima ovvero della tariffa corrispondente al corretto valore ISEE se calcolabile e con il conseguente eventuale recupero delle somme dovute comprensive di interessi al tasso legale, con decorrenza dal momento di erogazione della prestazione agevolata richiesta.

**Art. 6**  
**Trattamento dei dati**

6.1 Il trattamento dei dati dei soggetti di cui all'art. 1.1, avviene in conformità alla normativa di cui alla legge n. 193/2006 e successive integrazioni e modifiche, nonché ai vigenti regolamenti comunali.

**Art. 7**  
**Disposizioni finali, transitorie e di rinvio**

7.1 Il presente regolamento entra in vigore dal 30 giugno 2015. In sede di prima applicazione, restano fermi i criteri di individuazione delle condizioni economiche vigenti all'entrata in vigore del regolamento fino al termine della loro efficacia, secondo quanto disposto dal Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo n. 82/2014.

7.2 Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato sia dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

7.3 In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.